

## Il diritto alla riserva salvo anche se c'è la supplenza

AZIENDA SCUOLA

Di Carlo Forte

### Il Consiglio di stato: in caso diverso, disabili danneggiati

Il diritto alla riserva dei posti per le assunzioni non si perde se il docente precario accetta incarichi di supplenza dopo l'inclusione in graduatoria. Lo ha stabilito la sesta sezione del Consiglio di stato con una sentenza emessa il 3 maggio scorso (2517). Secondo i giudici di appello ciò che conta è che il requisito della disoccupazione sussista al momento della presentazione della domanda di inclusione o aggiornamento delle graduatorie a esaurimento. In ogni caso tale requisito non si perde qualora il docente non abbia prestato nell'anno solare un servizio non eccedente gli otto mesi. La sentenza ricostruisce tutto l'iter legislativo che ha portato alla formazione dell'istituto della riserva dei posti. Uno strumento che ha come funzione quella di agevolare l'assunzione di particolari categorie di lavori che si trovano in posizioni di svantaggio. Come, per esempio, chi possiede un grado di invalidità civile superiore al 46% o gli orfani per lavoro. Il collegio giudicante ha spiegato che la questione va letta alla luce del principio enunciato all'articolo 16, comma secondo, della legge 68/1999, in base al quale il requisito di disoccupazione per l'assunzione nella quota di riserva va posseduto al momento della scadenza del termine per la produzione della domanda di partecipazione al concorso e non necessariamente al momento dell'assunzione. Nel caso delle graduatorie, dunque, tale requisito va posseduto all'atto della richiesta di inclusione o di aggiornamento del punteggio. Secondo i giudici amministrativi: «Accedere ad una diversa tesi porterebbe all'irragionevole conseguenza che il disabile inserito nella graduatoria permanente dovrebbe astenersi, onde non perdere il requisito di disoccupazione ed il connesso beneficio di riserva per l'assunzione, dall'accettare incarichi a tempo determinato (cui la graduatoria stessa è finalizzata), permanendo in quella situazione di disoccupazione che, invece, la legge n. 68/1999 è volta ad ovviare agevolando l'accesso privilegiato al lavoro dei disabili». Sempre secondo il Consiglio di stato, dunque, la duplice valenza funzionale delle graduatorie permanenti di consentire l'accesso a incarichi temporanei e, contestualmente, risolvere nel tempo le posizioni precarie dei docenti interessati, va mantenuta ferma anche per i lavoratori disabili. Che non devono vedersi privati, con l'accettazione di incarichi in ogni caso caratterizzati da temporaneità, del diritto primario di accedere alla stabile occupazione nella quota di posti loro riservata.